Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 23 FEBBRAIO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1965 (dalla serie 1ª/1965 alla serie 20ª/1965), emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 21 gennaio 1956, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita l'8 febbraio 1957.

(980)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1632.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bisacquino (Palermo).

N. 1632. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bisacquino (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1633.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Lecco (Como).

N. 1633. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Lecco (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1634.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Loreto Aprutino (Pescara).

N. 1634. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Loreto Aprutino (Pescara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1635.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Ponte alle Forche del comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

N. 1635. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 4 gennaio 1956, integrato con postilla 26 agosto 1956, con altro decreto in data 21 gennaio 1956 e con dichiarazione del 26 agosto 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Ponte alle Forche del comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1636.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano od Operaio, in Zona Cinquale (Marina di Montignoso) del comune di Montignoso (Massa Carrara).

N. 1636. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 9 luglio 1956, integrato con dichiarazione del 10 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano od Operaio, in Zona Cinquale (Marina di Montignoso) del comune di Montignoso (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1637.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Crocifisso, in Matino (Lecce).

N. 1637 Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Crocifisso, in Matino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 39. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1956.

Proroga della gestione commissariale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, numero 128, per la quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, fu eretta in Ente morale e il relativo statuto fu approvato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1953, con il quale il sig. Raimondo Magnani, è stato nominato commissario straordinario dell'Associazione per il periodo di mesi sei, per facilitare la trasformazione giuridica dell'Ente e provvedere al lavoro preparatorio di riassestamento statutario, tecnico-amministrativo, organizzativo, necessario allo scopo con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente;

Visti i propri decreti 8 settembre 1953, 8 marzo 1954 e 8 luglio 1954, con i quali la nomina del sig. Raimondo Magnani è stata prorogata fino al 9 novembre 1954;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1954, con il quale fu prorogata di mesi sei la gestione commissariale dell'Ente, affidata, oltre che al dott. Magnani, ai signori Luigi Morosi e dott. Alfredo Messineo, in qualità di commissari aggiunti;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1955, con il quale la gestione fu prorogata di altri sei mesi a decorrere dalla data suddetta;

Visti gli ulteriori decreti in data 9 novembre 1955 e 9 maggio 1956, con cui i poteri dei commissari venivano prorogati a tutto l'8 novembre 1956;

Considerato che, trovandosi in fase di esame il progetto di legge di iniziativa governativa sulla trasformazione e il riordinamento dell'Ente, non appare opportuno procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione fino a che il progetto stesso sia portato al perfezionamento;

Ritenuta di conseguenza l'opportunità di prorogare la gestione commissariale dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Raimondo Magnani, il sig. Luigi Morosi, e il sig. Alfredo Messineo continuano in qualità di commissario il primo, di commissari aggiunti i secondi, ad esercitare congiuntamente i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per il periodo di mesi sei a decorrere dal 9 novembre 1956.

Roma, addì 9 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1956.

Sostituzione di un componente la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1956, registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 400, con il quale è stato proceduto alla costituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la nota dell'Unione italiana lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico del 5 novembre 1956, numero 895, con la quale è stata chiesta la sostituzione del sig. Amleto Passeretti, componente della Commissione centrale predetta, in rappresentanza dei lavoratori, con il sig. Mario Di Mario, membro della segreteria della U.I.L.T.A.T., avendo il richiamato signor Amleto Passeretti cessato di far parte della organizzazione sindacale richiedente;

Ritenuta la opportunità di dover procedere alla sostituzione accennata;

Decreta:

Il sig. Mario Di Mario è nominato membro della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Amleto Passeretti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 53. — GALEANI

(1174)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1956.

Nuove norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1953, registro n. 11 Ufficio riscontro poste, foglio n. 21, riguardante le norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore;

Visto il decreto Ministeriale integrativo 13 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 21 Ufficio riscontro, foglio n. 183;

Visti i paragrafi 544 a 548 dell'art. 24 del regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Atlantic City 1947;

Considerata l'opportunità di ridisciplinare il rilascio del certificato limitato di radiotelefonista, al fine di snellire la procedura del servizio stesso;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della marina mercantile Direzione generale lavoro marittimo e portuale e dei porti, con lettera n. 8326/G del 20 maggio 1956 e del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con dispaccio n. 117397 del 3 maggio 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del servizio radiotelefonico a bordo di navi di qualsiasi tipo, di stazza lorda inferiore a 1600 T., e munite di apparecchiature radiotelefoniche la cui potenza in antenna sull'onda portante non superi i 50 Watt, gli operatori devono essere muniti di un certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 2.

Gli aspiranti agli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista presenteranno direttamente alla Capitaneria di porto, sede di esame, almeno dieci giorni prima di quello fissato per le prove, domanda di ammissione, redatta su carta da bollo intestata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio, Ufficio 1°, corredandola dei seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

a) licenza elementare superiore o uno dei titoli professionali marittimi per il conseguimento dei quali, a norma del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è richiesto almeno il compimento degli studi del corso elementare superiore anche se il titolo stesso è stato conseguito anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento predetto;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data della presentazione della domanda, ha compiuto il 17° anno di età;

c) certificato penale;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) attestazione di versamento di L. 400, quale rimborso spese di esame su c/c postale n. 1/206 a favore del Ministero della poste e telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio - Ufficio 1°, nonchè L. 200 su c/c postale n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma per tassa di esame.

I dipendenti della pubblica Amministrazione sono esonerati dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) purchè corredino la domanda di dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.

I requisiti previsti dalla lettera *a*) per i soli marittimi in possesso dei titoli professionali indicati nella lettera *a*) stessa, potranno essere comprovati con la produzione dell'estratto matricolare mercantile.

Gli iscritti tra le gente di mare di prima e seconda categoria potranno comprovare i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sempre con la produzione dell'estratto matricolare mercantile.

Gli iscritti fra la gente di mare di terza categoria potranno comprovare i requisiti previsti dalle lettere *b*) e *d*) con la produzione dell'estratto matricolare mercantile, mentre per il requisito di cui alla lettera *c*) dovranno presentare il certificato penale, da cui deve risultare di non aver riportato condanna che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscono l'iscrizione nella matricola di 1ª e 2ª categoria della gente di mare.

Art. 3.

Il programma di esame è quello stabilito dai paragrafi 544 a 547 dell'art. 24 del regolamento delle radiocomunicazioni di Atlantic City 1947 e cioè: conoscenza pratica del servizio e della procedura radiotelefonica, attitudine alla corretta trasmissione e ricezione radiotelefonica, conoscenza generale dei regolamenti applicati alle radiocomunicazioni telefoniche e, specialmente, delle parti di detti regolamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.

Art. 4.

Le prove di esame saranno sostenute dinanzi a Commissioni composte da un funzionario delle Poste e telecomunicazioni del Circolo delle costruzioni T.T., presidente, da un ufficiale della Capitaneria di porto e da un rappresentante della Marina militare. Gli esami potranno anche essere sostenuti davanti alle Commissioni, incaricate del collaudo degli impianti radioelettrici di cui al decreto Ministeriale 23 luglio 1928, citato nelle premesse.

Le decisioni delle Commissioni saranno valide anche con l'intervento di due soli membri delle Commissioni stesse.

Le Commissioni di esami si riuniscono a data fissa da stabilirsi di concerto tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quello della Marina mercantile, presso le Capitanerie di porto sedi di Direzioni marittime, qualunque sia il numero delle domande. Presso le altre Capitanerie le Commissioni potranno essere convocate quando siano state presentate almeno cinque domande.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà inoltre disporre convocazioni straordinarie di dette Commissioni in località e date che saranno stabilite per sottoporre ad esame determinati gruppi di candidati.

Art. 5.

Le Capitanerie di porto potranno convocare per lo esame i marittimi in occasione della riunione della Commissione incaricata dei collaudi degli impianti radioelettrici di bordo, anche se il numero delle domande presentate è inferiore a cinque.

Nei casi di urgenza, le Capitanerie di porto suddette, potranno ammettere, con riserva, i marittimi dietro presentazione della sola domanda e delle attestazioni di versamento di L. 400 e di L. 200, come prescritto all'art. 2, lettera *e*) del presente decreto.

In tali casi i marittimi produrranno i prescritti documenti entro tre mesi dalla data di esame.

E' facoltà della Commissione esaminatrice ammettere all'esame anche gli altri candidati che presentino la domanda di ammissione tardivamente, purchè corredata da tutti i prescritti documenti, accettando anche domande presentate sul posto.

Art. 6.

Le Commissioni di cui all'art. 4 redigeranno di volta in volta il verbale di esame.

La Capitaneria di porto provvederà ad inviare tutti i documenti, nonchè l'estratto del verbale medesimo, al Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio Ufficio 1°, per il rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 7.

Il Ministero delle Poste e telecomunicazioni potrà autorizzare immediatamente il candidato dichiarato idoneo all'espletamento del servizio radiotelefonico.

A tal uopo le Commissioni potranno rilasciare a richiesta degli interessati un certificato provvisorio di abilitazione con validità di tre mesi dalla sua data.

Art. 8.

Ai fini del rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista, gli interessati dovranno far pervenire entro tre mesi dalla data degli esami sostenuti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio Ufficio 1°, Ispettorato generale delle telecomunicazioni:

a) due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera firmate, di cui una legalizzata dalla competente autorità;

b) attestazione di versamento di L. 200 su c/c postale n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma, quale diritto di concessione governativa a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

Il conferimento del certificato limitato di radiotelefonista non costituisce titolo per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare oltre il limite di età stabilito dall'art. 119 del Codice della navigazione.

Art. 10.

La validità del certificato provvisorio di abilitazione di cui all'art. 7, rilasciato ai marittimi, s'intende automaticamente prorogato per tutto l'eventuale più lungo periodo dell'ultimo viaggio iniziato prima della scadenza.

Art. 11.

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni provvederà a comunicare l'avvenuto rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista alla Capitaneria di porto in cui risultano iscritti i marittimi ai fini della annotazione sia nelle matricole che nei libretti di navigazione.

Art. 12.

In caso di smarrimento del certificato, il titolare può ottenere un duplicato facendone domanda in carta legale da L. 200 al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio Ufficio 1°, allegando:

a) atto notorio, attestante la perdita del titolo originale;

b) attestazione di versamento di L. 400 sul c/c postale n. 1/206 a favore del Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio 11° Radio Ufficio 1°;

c) attestazione di versamento di L. 400 sul c/c postale n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma per tasse e concessioni governative, causando « rilascio duplicato certificato limitato di radiotelefonista »;

d) due fotografie a mezzo busto, come prescritto all'art. 8, lettera *a*) del presente decreto.

Possono altresì essere rilasciati duplicati in caso di deterioramento del titolo originale. In tal caso alla domanda, anzichè l'atto notorio, dovrà essere allegato il titolo deteriorato, ferma restando, la presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Art. 13.

Ai componenti delle Commissioni di esami spettano i gettoni stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, che faranno carico al bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono revocati: il decreto Ministeriale 10 marzo 1953 e il decreto Ministeriale 13 maggio 1955.

Roma, addì 21 novembre 1956

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1957
Registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 333. — MANDARINO

(1175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio successivo, registro n. 2, foglio n. 232, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Vito Perrone in data 27 novembre 1953 per l'annullamento del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) con il quale veniva concesso al sig. Martino Nicola Vincenzo il nulla osta all'apertura di una nuova arena in Palese Macchie, nonchè della conseguente autorizzazione del Prefetto di Bari.

(1143)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ollolai (Nuoro) di un mutuo di L. 200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1123)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 270, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montese (Modena) di un mutuo di L. 4.520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1124)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Umbertide (Perugia) di un mutuo di L. 11.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1126)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pergola (Pesaro) di un mutuo di L. 15.890.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1129)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mondolfo (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 13.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1131)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecopiolo (Pesaro) di un mutuo di L. 1.525.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1127)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montefelcino (Pesaro) di un mutuo di L. 5.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1128)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 1.710.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1130)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maiolo (Pesaro) di un mutuo di L. 455.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1132)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro) di un mutuo di L. 38.770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1133)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frontone (Pesaro) di un mutuo di L. 4.230.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1134)

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1957, registro n. 3 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lunano (Pesaro) di un mutuo di L. 2.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 22 febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,92	624,92	624,93	624,90	624,92	624,91	624,925	624,95	624,93
$ Can.	652,30	652,25	652,50	652,375	652,30	652 —	652,10	651,50	652,375	652,25
Fr. Sv. lib.	145,67	145,65	145,66	145,67	145,75	145,65	145,67	145,78	145,67	145,65
Kr. D.	90,70	90,70	90,68	90,70	90,70	90,69	90,70	90,72	90,69	90,70
Kr. N.	88,04	88,02	88,06	88,04	88,05	88,03	88,05	88 —	88,03	88,04
Kr. Sv.	121,41	121,40	121,43	121,41	121,40	121,40	121,42	121,35	121,40	121,42
Fol.	164,97	164,96	165 —	164,97	164,95	165 —	164,98	165 —	164,96	164,97
Fr. B.	12,52	12,52	12,5175	12,51625	12,5175	12,51	12,515	12,52	12,51	12,52
Fr. Fr.	178,45	178,45	178,46	178,465	178,45	178,45	178,45	178,48	178,45	178,46
Fr. Sv. acc.	143,42	143,44	143,43	143,43	143,40	143,45	143,415	143,37	143,41	143,45
Lst.	1760,75	1760,35	1761 —	1760,75	1760,687	1760,60	1760,625	1760,30	1760,50	1760,75
Dm. occ.	149,83	149,82	149,815	149,83	149,80	149,85	149,82	149,84	149,83	149,82
Scell. Aust.	24,172	24,17	24,1725	24,17	24,15	24,15	24,1725	24,1625	24,17	24,17

Media dei titoli del 22 febbraio 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,225
Id. 3,50 % 1902	57,50
Id. 5 % 1935	91,45
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,45
Id. 5 % 1936	96,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1957

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	652,237
1 Franco svizzero lib.	145,67
~~1 Corona danese~~	~~90,70~~
1 Corona norvegese	88,045
1 Corona svedese	121,415
1 Fiorino olandese	164,975
1 Franco belga	12,516
100 Franchi francesi	178,457
1 Franco svizzero acc.	143,422
~~1 Lira sterlina~~	~~1760,687~~
1 Marco germanico	149,825
1 Scell. aust.	24,171

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Regolamentazione della pesca nel fiume Oglio

Con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1957, è stata revocata la disposizione concernente il divieto di pasturazione, contenuta nel punto sesto delle «norme varie» dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1956, che disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Oglio.

(1163)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 26 aprile 1956, n. 7338, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla signora Petrone Nicoletta fu Vito, della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, estesa mq. 510, riportata in catasto alla particella n. 110/o del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria del tratturo con il n. 389.

(941)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 31 dicembre 1956 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità L. (arrotondato)	Ammontare interessi L.	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 31-12-56	Data	N.	Foglio				
	Ente autonomo del Flumendosa													
1	ABIS Cesare fu Luigi	29-11-52	3064	31- 7-54	253	3-11-54	2590/494	29- 1-57	2	366	4.880.000	200.000	Banca Nazionale Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	ARESU Mansueto fu Francesco	29-11-52	3065	16-11-54	26	2- 2-55	2591/495	29- 1-57	2	367	10.540.000	635.000	Id. Id.	Id.
3	FODDI LISCI Sisinnio di Nicolò	29-11-52	3066	31- 7-54	253	3-11-54	2592/496	29- 1-57	2	368	2.290.000	95.000	Id. Id.	Id.
4	MEREU ONNIS Giovanni fu Antonio	29-11-52	3067	31- 7-54	253	3-11-54	2593/497	29- 1-57	2	369	1.670.000	65.000	Id. Id.	Id.
5	MEREU ONNIS Giovanni fu Antonio	29-11-52	3068	31- 7-54	253	3-11-54	2594/498	29- 1-57	2	370	830.000	30.000	Id. Id.	Id.
6	« MONTEVECCHIO » SOCIETA' ITALIANA DEL PIOMBO E DELLO ZINCO, Anonima con sede in Milano	27-12-52	3238	21- 6-55	213	15- 9-55	2595/499	29- 1-57	2	371	1.780.000	160.000	Id. Id.	Id.
7	PUXEDDU Giuseppe fu Giuseppe	29-11-52	3069	31- 7-54	253	3-11-54	2596/500	29- 1-57	2	372	2.085.000	85.000	Id. Id.	Id.
8	SERRA Luigia fu Francesco in PISANI	29-11-52	3070	31- 7-54	253	3-11-54	2597/501	29- 1-57	2	373	7.220.000	295.000	Id. Id.	Id.
9	SERRA Luigia fu Francesco in PISANI	29-11-52	3071	31- 7-54	253	3-11-54	2598/502	29- 1-57	2	374	6.830.000	280.000	Id. Id.	Id.
10	SERRA Luigia fu Francesco in PISANI	29-11-52	3072	31- 7-54	253	3-11-54	2599/503	29- 1-57	2	375	1.125.000	45.000	Id. Id.	Id.
11	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE « IMPRESA AGRICOLA CARDILE », con sede in Cagliari	28-12-52	4163	31- 7-54	253	3-11-54	2600/504	29- 1-57	2	376	4.245.000	150.000	Id. Id.	Id.
12	SOCIETA' NAZIONALE « COGNE » Società per Azioni con sede in Torino	27-12-52	3239	4- 2-55	105	7- 5-55	2601/505	29- 1-57	2	377	460.000	30.000	Id. Id.	Id.
13	SOCIETA' ANONIMA « VINALCOOL » con sede in Cagliari	29-11-52	3073	16-11-54	26	2- 2-55	2602/506	29- 1-57	2	378	3.405.000	225.000	Id. Id.	Id.
14	SOCIETA' ANONIMA « VINALCOOL » con sede in Cagliari	29-11-52	3074	16-11-54	26	2- 2-55	2603/507	29- 1-57	2	379	14.955.000	995.000	Id. Id.	Id.
15	SOCIETA' ANONIMA « VINALCOOL » con sede in Cagliari	29-11-52	3075	16-11-54	26	2- 2-55	2604/508	29- 1-57	2	380	6.940.000	460.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 8 febbraio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1018)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 1957 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 381) è stato disposto nei confronti della ditta PICCOLOMINI CLEMENTINI Pierina fu Pietro:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3576, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 59.85.79);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 1957 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 343) è stato disposto nei confronti della ditta ROSSI CIAMPOLINI Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 16.44.33);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 1957 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 344) è stato disposto nei confronti della ditta VANNUCCHI Silvana fu Odoardo maritata CALAMAI

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 4007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 84.26.90);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 1957 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 342 è stato disposto nei confronti della ditta PATRIZI MONTORO Saverio fu Filippo:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 12.51.66);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 1957 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 346) è stato disposto nei confronti della ditta PARENTI Arturo fu Gaudenzio:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3575, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 31.75.42);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 1957 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 345) è stato disposto nei confronti della ditta CIACCI Pier Nicolò fu Antonio

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 136.38.58);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 1957 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 347) è stato disposto nei confronti della ditta BRENCIAGLIA Giulio fu Napoleone:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3627, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 16.11.83);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(1180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1957, registro n. 5, foglio n. 16, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 novembre 1954 da Gabriella Gabrieli contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento di revoca dall'inquadramento nei ruoli speciali transitori del personale di segreteria delle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

(1147)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede tra l'altro l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 marzo 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data ad operazioni di rastrellamenti e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previ[ste] dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartengono alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere e n. 17 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile, e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, commerciale, industriale, agrimensura) o di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

A norma dell'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) abbia, alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Tale limite di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario a regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1940, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1944, n. 178;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istituzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

7) il limite massimo di età di cui sopra è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, deve essere presentata o fatta pervenire alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, nel termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le generalità, con l'esatta indicazione della data e del luogo di nascita, nonchè della residenza.

Gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano superato il 32° anno di età, debbono indicare in base a quale titolo possono essere ammessi al concorso ed esibire i relativi documenti giustificativi;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se amnistiate o condonate) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) il possesso del titolo di studio richiesto con la indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dove prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume, con la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovano menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati degli invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale n.* 142 del 21 *giugno* 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori, sui quali, in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto dalla prescritta legalizzazione;

r) gli impiegati statali non di ruolo dovranno produrre una attestazione dell'Amministrazione di appartenenza, su carta bollata da L. 100;

s) gli impiegati statali di ruolo e quelli appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno esibire una copia dello stato matricolare fornita di bollo da L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 5.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente ufficiale dello stato civile legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio o dal cancelliere da essi delegato. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato nel primo caso, dal presidente del tribunale o dal pretore competenti per territorio, o dal cancelliere da essi delegato, e, nell'altro caso, dal prefetto;

c) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che, trattandosi di minore degli anni ventuno, non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, che per la natura e il grado della sua invalidità, o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; vistato prima dal sindaco e legalizzato poi dal prefetto, se rilasciato dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario; vistato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale medico militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal segretario da lui delegato; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) diploma originale del titolo di studio o copia notarile di esso, con la firma del notaio legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti per territorio o dal cancelliere da essi delegato. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

Per i certificati rilasciati dalle autorità sedenti in Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorre legalizzazione.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono, ai fini della documentazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o già inquadrati nei ruoli aggiunti, dovranno produrre:

a) copia dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a quella del presente decreto, con la indicazione delle note di qualifica riportate dal candidato;

b) certificato medico;

c) titolo di studio.

Art. 6.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4.

Del pari saranno considerati privi di efficacia con la conseguente esclusione dalla nomina, i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 5.

Art. 7.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai numeri uno e due del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che saranno comunicati ai singoli candidati ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla con l'osservanza delle norme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

I candidati, per sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti per territorio o dal cancelliere da essi delegato; in luogo della fotografia come sopra detto, potranno esibire la tessera postale, il porto d'armi, la carta di identità o il passaporto.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegati dello Stato potranno esibire il libretto ferroviario personale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 8.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso alla prova orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e da uno a cinque voti, per la prova facoltativa superata di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale delle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 9.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1944, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 11.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 8, ed ai fini del conseguimento della qualifica di tavolarista o di stenografo di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo da L. 200, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata con apposita avvertenza pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame si intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 5 gennaio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1957
Registro n. 20, foglio n. 170. — FLAMMIA

(1028)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1956-57.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 aprile 1956, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1956-57 (registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1956, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 201) *Gazzetta Ufficiale* n. 122, del 19 maggio 1956;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1956-57:

Presidente:

Generale D.A. s.p.e. Fiori Umberto.

Vice presidente:

Colonnello A.A.r.n. s.p.e. Fassi Roberto.

Membri:

Colonnello G.A.r.i. P.A. Calia Domenico;
Ten. col. A.A.r.n. s.p.e. De Micheli Francesco;
Magg. A.A.r.n. s.p.e. Bausano Marco;
Magg. A.A.r.s. s.p.e. Rea Alberto;
Magg. A.A.r.s. s.p.e. Romano Luigi;
Cap. A.A.r.n. s.p.e. Cims Ferdinando;
Prof. Gennarini Edoardo, per l'esame di italiano;
Prof. Colucci Antonio, per l'esame di matematica;
Prof. Dedò Modesto, supplente per l'esame di matematica;
Prof. Ciaramella Michele, aggregato per i soli esami facoltativi di lingua estera;
Cap. A.A.r.n. Colasanti Aniello, supplente e segretario senza voto.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1956

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1957
Registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 375. — RAPISARDA

(1184)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modifiche al decreto Ministeriale 20 giugno 1956, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 luglio 1956, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze e ad un posto di operaio qualificato;

Vista la segnalazione con la quale la sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in data 22 agosto 1956, comunica alcuni nominativi di operai specializzati invalidi di guerra ex militari e civili i quali aspirano alla assunzione senza concorso nel ruolo anzidetto, ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Considerato che in applicazione delle percentuali stabilite dalla legge sopra richiamata possono essere conferiti agli invalidi in parola due posti;

Considerato infine che nel ruolo organico degli operai specializzati dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze non risultano attualmente disponibili altri posti oltre quelli messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 20 giugno 1956 e che, pertanto, occorre ridurre questi ultimi posti;

Decreta:

L'art. 1 del decreto Ministeriale 20 giugno 1956, richiamato nelle premesse, è modificato come segue:

Sono indetti i seguenti due concorsi per esami nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze:

1) concorso a quattro posti di operaio specializzato (prima categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze, per le specializzazioni: elettricista-ascensorista, elettricista-telefonista, elettricista, meccanico con patente di 3° grado per guida automobili, fabbro e idraulico;

2) concorso ad un posto di operaio qualificato (seconda categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze, qualificazione muratore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1957
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 386. — BENNATI

(1185)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 32130, in data 18 luglio 1956, con il quale veniva ridonata validità ed efficacia ai precedenti n. 56076 e n. 56204 entrambi in data 13 dicembre 1955, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953 e alla assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo, provvedimenti che erano stati annullati per motivi di illegittimità, con decreto n. 28 in data 11 gennaio 1956;

Considerato che l'ostetrica Paltrinieri Iris, vincitrice della condotta di Pietracupa ha rinunciato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare la predetta condotta ad altra candidata risultata idonea nel relativo concorso, tenute presenti, le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Torelli Tilde, è assegnata alla condotta di Pietracupa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 10 febbraio 1957

Il prefetto: SARRO

(1186)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto prefettizio n. 66221 Div. 3ª del 30 dicembre 1954, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 1002 del 30 aprile 1956;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Paradiso Angela Rosa fu Francesco . punti 59,0342
2. Giordano Margherita fu Francesco » 51,2984
3. Lopedote Paola fu Lucia » 49,2890
4. Isonzo Giuseppina » 49,1106
5. Milone Pancrazia fu Giuseppe » 48,6615
6. Rubino Maria Vincenza fu Giuseppe » 48,0352
7. Capozzi Nunziata di Emanuele » 47,4318
8. Cuniglio Eufemia fu Michele » 47,2786
9. Devitofrancesco Concetta di Vincenzo » 47,2734
10. Maniello Lucia di Domenico » 47,0337
11. Tortora Maria Concetta fu Luigi » 46,8583
12. Sportelli Rita di Antonio » 46,1585
13. Vitucci Carmela di Giacomo » 45,7158
14. Rossiello Francesca di Vito » 45,6250
15. Vinicolo Gerarda » 45,2119
16. Vittore Maria di Marcantonio » 44,5743
17. Miglietti Rina di Francesco » 44,0860
18. Lucarella Maria fu Michele » 43,8150
19. Rossi Grazia Clementina di Giovanni » 43,6250
20. Amorosini Francesca di Oronzo » 43,3600
21. Pirone Gilda fu Francesco » 43,2234
22. Cipollino Maria Immacolata fu Angelo » 43,10
23. Tarricone Giovina di Francesco » 42,1015
24. Carlucci Maria di Carlo » 41,8786
25. Russo Otilia Luigia di Marino » 41,40
26. Catera Liana fu Domenico punti 41,25
27. Giaracuni Paola Tommasina di Luigi » 40,7994
28. Manghisi Rosa di Andrea » 40,6563
29. Miani Apollonia di Michele » 40,5500
30. Dicoladonato Lucia di Francesco » 40,3125
31. Montaruli Antonia fu Vincenzo » 40,1800
32. Colucci Giovanna di Donato » 39,6840
33. Montaruli Cecilia fu Vincenzo » 39,5547
34. Rubino Berta fu Giuseppe » 39,1119
35. Shaka Caterina di Giovanni » 38,2500
36. Putignano Cosima di Giovanni » 36,3125
37. Cuoccio Francesca di Francesco » 35,3047

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 febbraio 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data n. 7727, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari, bandito con decreto prefettizio numero 66221, Div. 3/1 del 30 dicembre 1954;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e sono assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Paradiso Angela Rosa fu Francesco: Putignano;
2) Giordano Margherita fu Francesco: Polignano a Mare;
3) Lopedote Paola fu Lucia: Altamura (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 febbraio 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(1169)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.